

Direzione SANITA'

Settore Prevenzione e veterinaria

DETERMINAZIONE NUMERO: 673 DEL: 30 OTT. 2017
Codice Direzione: A14000 Codice Settore: A1409A
Legislatura: 10 Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: GIANFRANCO CORGIAT LOIA

Oggetto

Indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017. Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Revoca della DD n. 799 del 15.11.2012.

Richiamata la normativa in materia di sicurezza alimentare, in particolare il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare, ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, riguardante i controlli ufficiali, la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare;

verificato l'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010, recante "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", recepito dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 21-1278 del 23/12/2010;

vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

considerato che il Decreto Legislativo (D.L.vo) 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in attuazione del Capo I della Legge n. 59/97, ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

visto il D.L.vo 30 giugno 2016, n. 126 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e standardizzati per definire esaurientemente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti, nonché della documentazione da allegare;

visto il D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222, che ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e che, nella Tabella A allegata al decreto, riporta per ciascuna attività elencata anche l'eventuale concentrazione dei regimi nonché i riferimenti normativi;

visti gli Accordi del 4 maggio 2017 (Rep. Atti 46/CU) e del 6 luglio 2017 (Rep. Atti 76/CU e 77/CU), con i quali sono stati adottati moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze, tra i quali il modulo "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)" da utilizzare da parte di tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia previsto il riconoscimento degli stabilimenti;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale (DGR) del 19 giugno 2017 n. 20-5198 e n. 29-5207 e del 25 settembre 2017 n. 16-5652, con le quali è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e artigianali ed in materia edilizia;

verificato che, per dare coerenza e completezza alle procedure amministrative stabilite in materia, sono stati approvati da parte della Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, il modulo "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)" (Allegato A), le indicazioni operative (Allegato B) e le tariffe (Allegato C) per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

verificato che la medesima deliberazione ha revocato, a far data dal 20 ottobre 2017, la DGR n. 16-4910 del 14.11.2012, demandando al Settore regionale Prevenzione e Veterinaria l'adeguamento dei relativi atti attuativi, al fine di ridefinire:

- le procedure relative alla presentazione delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti di produzione, confezionamento o deposito riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- l'acquisizione delle informazioni minime necessarie per:
 - a) la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) 882/04;
 - b) l'implementazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli operatori del settore alimentare (OSA);
 - c) gli adempimenti agli obblighi di rendicontazione relativi ai flussi LEA;

ritenuto necessario revocare la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 799 del 15.11.2012 ed i relativi allegati, prevedendo che le disposizioni tecniche da questa derivate mantengano la loro validità se non in contrasto con quanto disposto dalla DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017;

vista la necessità di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenenti le indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e per la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) 882/04:

- allegato 1 - Prime indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017;
- allegato 2 - Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004);
- allegato 3 - Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita

di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione e somministrazione (sostituisce l'allegato 3 della DD n. 799 del 15.11.2012);

- allegato 4 - Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici (sostituisce l'allegato 4 della DD n. 799 del 15.11.2012);
- allegato 5 - Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi (sostituisce l'allegato 5 della DD n. 799 del 15.11.2012);
- allegato 6 - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei (sostituisce l'allegato 6 dell'Allegato alla DD n. 362 del 31.05.2017);
- allegato 7 - Istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del D.Lvo 111/92 e s.m.i., alla produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
- allegato 8 - Istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, degli stabilimenti che producono germogli.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D.Lvo n. 165/2001;

visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

vista la DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017;

vista la DD n. 799 del 15.11.2012;

DETERMINA


- di revocare la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 799 del 15.11.2012;
- di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenenti le indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e per la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) 882/04:
 - allegato 1 - Prime indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017;
 - allegato 2 - Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004);
 - allegato 3 - Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione e somministrazione (sostituisce l'allegato 3 della DD n. 799 del 15.11.2012);
 - allegato 4 - Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici (sostituisce l'allegato 4 della DD n. 799 del 15.11.2012);
 - allegato 5 - Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi (sostituisce l'allegato 5 della DD n. 799 del 15.11.2012);
 - allegato 6 - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei (sostituisce l'allegato 6 dell'Allegato alla DD n. 362 del 31.05.2017);

- allegato 7 - Istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del D.Lvo 111/92 e s.m.i., alla produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
- allegato 8 - Istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento (CE) 852/2004 e del Reg. (UE) n. 210/2013, degli stabilimenti che producono germogli.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del D.L.vo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA



Il Funzionario estensore
Caterina Maria STRUMIA



Torino, li **30 OTT. 2017**